

INFORMAZIONI SU TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI

Tasse scolastiche

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli importi delle tasse scolastiche sono:

tassa di iscrizione € 6,04;

tassa di frequenza € 15,13;

tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09; taxa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate tramite i modelli F24 emessi dalla scuola che utilizza il sistema dei pagamenti telematici "Pago in Rete", messo a disposizione dal ministero, e collegato a Pago PA.

Tassa di iscrizione:

è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza:

deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La taxa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).

Tassa di diploma

la taxa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori.

Esonero dalle tasse scolastiche

Ai sensi del [Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200](#), l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

- **Per merito**, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una **votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali** (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)
- **Per motivi economici**, con il D.M. n. 390/2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) è **pari o inferiore a € 20.000,00**.
- **Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari**, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili.
- **Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto.** Al contempo il beneficio per ottenere **l'esonero decade** per gli studenti che hanno ricevuto una **sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti,**

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Richiesta di rimborso tasse e contributi

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all'Agenzia delle Entrate, presso cui l'importo è stato versato.

Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso altro istituto esso può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico.

Contributo scolastico

Non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle **attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo** scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese

sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, etc.) pari a € 35,00.

Il contributo scolastico, deliberato dal Consiglio di Istituto, è utilizzato per:

- lezioni extracurricolari con esperti
- quota parte della manutenzione ordinaria dei laboratori
- premi per concorsi e per i diplomati con 100 e con 100 e lode
- contributo (50%) per gli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e tecnologiche
- contributo solidale per le visite e i viaggi di istruzione
- acquisto kit sportivo (solo per AFM sportivo)

Esonero contributo studenti (delibera del Consiglio di Istituto n. 4/3 del 15/06/2018)

A partire dall'a.s. 2018/19 sono concessi esoneri totali dal contributo scolastico:

1. agli studenti del I e II anno che nello scrutinio di giugno hanno ottenuto una media dei voti $\geq 8,00$ e agli studenti del III e IV anno che nello scrutinio di giugno hanno ottenuto una media dei voti $\geq 9,00$.
2. In presenza di due sorelle/fratelli il contributo è dimezzato.
3. I punti 1. e 2. non sono cumulabili.

La dirigente scolastica
Donatella Mascagna